



COMUNE DI GROTTTE  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## Sportello Unico per le Attività Produttive

Piazza Umberto I° tel.0922\947500  
PEC. [comunedigrotte@pec.it](mailto:comunedigrotte@pec.it)

ORDINANZA N° 03  
DEL 18/03/2021

**OGGETTO :** Ordinanza di chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto in Corso Garibaldi n° 147 con insegna

### IL RESPONSABILE DI P.O. N.1

**PREMESSO** che con nota della Polizia Municipale prot. 2846 del 08/03/2021 a firma del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, veniva trasmesso il verbale di violazione Amministrativa n° 32 del registro n° 002, emesso il 02\03\2021, contestato mediante Raccomandata A/R l'8\03\2021 dagli Ispettori Salvatore Liotta e Riccardo Licata, alla sig.ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ n° 16 C.F. \_\_\_\_\_ - P.IVA 02624480840, che nel suo locale esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza dell'autorizzazione amministrativa necessaria, senza dimostrare, di conseguenza e preventivamente, il possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività, l'idoneità igienico-sanitaria del locale e delle attrezzature ed il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, previste per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**DATO ATTO** che, per quanto attiene lo svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività dovrà rimanere chiusa.

**VERIFICATO** che, agli atti d'ufficio, non risulta alcuna domanda presentata dal soggetto interessato e che non è stata rilasciata alla stessa alcuna autorizzazione amministrativa per l'apertura e per la gestione di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti in questo Comune, nel Corso Garibaldi n° 147.

**CONSIDERATO** che, esaminati gli atti inviati dalla Polizia Municipale risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione all'art.64 comma 1 ed art.10, comma 1 della legge 287\1991 modificato dall'art.12 del D.lgs 480\1994 e così come modificato dal D.Lgs. 59\2010 di attuazione della direttiva 2006\123\ce e che si riscontrano, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura cautelare prevista dall'art.17-ter, comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come disposto dell'art. 64, comma D.Lgs 59\2010, che sostituisce il comma 1 dell'art. 10 della Legge 25 agosto 1991 n° 287;

**RITENUTO** che quanto rilevato dal Comando di Polizia Municipale attesta la violazione delle norme predette considerato, conseguentemente, che nel caso di specie si configura la conduzione di un'attività imprenditoriale da parte della ditta sopra generalizzata in assoluta violazione e spregio della normativa specifica del settore dei pubblici esercizi, nonché in materia igienico-sanitaria e quant'altro inerente l'attività de qua;

**CONSIDERATO** che la ratio del provvedimento è quella di impedire, trattandosi di attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata, "una chiara distorsione dell'interesse pubblico e della e della concorrenza" (cfr. Tar Veneto, sez.III, n° 3613\2003, oltre una chiara prosecuzione della stessa in violazione di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di somministrazione, urbanistico-edilizia, sanitaria ecc.);

**DATO ATTO** che si prescinde dall'invito della comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art.7 e conseguenti della Legge 241\90 e s.m.i, nei confronti del soggetto sanzionato, in quanto, nel caso in specie trattasi di atti sanzionatori (Cons. Stato n° 5410\2012);

**RITENUTO** che il provvedimento della chiusura immediata, si rende necessario al fine di evitare che i trasgressori Possano ottenere vantaggi dall'esercizio di un'attività non autorizzata (TAR Veneto n°3825\2004);

VISTO l'ar. 17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 Giugno 1993, n° 773;

VISTA la legge 25.08.1991 n° 287 come modificata dal D.Lgs. 59\2010;

VISTO il D.Lgs. 59\2010;

VISTA la legge 241\90;

VISTO il DPR 160\2010;

VISTA la normativa e disciplina di settore

**ORDINA**

Per i motivi innanzi citati, al trasgressore \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, n.q. di socia accomandataria e di poteri di rappresentanza della società Scez Claude e Merlin di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ed esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Corso Garibaldi n° 147,

**LA CHIUSURA IMMEDIATA**

Dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto nei siti locali nel corso Garibaldi n° 147, poiché attivato e gestito senza avere ottemperato agli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni, caso specie, senza avere ottenuto la prevista autorizzazione amministrativa.

**AVVERTE**

Che, qualora, non venga osservato il disposto della presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio di somministrazione, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

Che non ottemperando a quanto disposto con la presente ordinanza verrà deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

**DISPONE**

La notifica della presente ordinanza alla \_\_\_\_\_ nata ad \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_

**DISPONE, altresì,**

La trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Grotte, alla Guardia di Canicattito, al commissariato P.S. di Canicattì, perché curino l'osservanza della presente Ordinanza.

*IL RESPONSABILE DI P.O. n° 1*

